

REGOLAMENTO

per

**l'esame di professione di
assistente specializzata in cure di lungodegenza e assistenza / assistente
specializzato in cure di lungodegenza e assistenza**

Modifica del **20 GEN. 2026**

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 15 febbraio 2024 concernente l'esame di professione di assistente specializzata in cure di lungodegenza e assistenza / assistente specializzato in cure di lungodegenza e assistenza è modificato come segue:

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- OdASanté, Organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario,
- SavoirSocial, Organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale.

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.12 La commissione GQ consta di almeno da sei a nove membri. È auspicata la seguente ripartizione dei seggi:

- 2/3 OdASanté
- 1/3 SavoirSocial

¹ RS 412.10

2.14 (...). A parità di voti è la presidenza a decidere (...).

2.15 È ammessa una co-presidenza. In caso di parità di voti, la co-presidenza decide di comune accordo.

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Berna, 15.12.2025

OdASanté

Organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario,



Anne-Geneviève Bütikofer
Presidente

Olten, 17.12.2025

SavoirSocial

Organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale

Mariette Zurbriggen

Presidente



La presente modifica è approvata.

Berna, 20.1.2026

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO D'ESAME

per

**l'esame di professione di
assistente specializzata in cure di lungodegenza e assistenza / assistente specializ-
zato in cure di lungodegenza e assistenza¹**

del **15 FEB. 2024**

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione profes-
sionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Gli assistenti specializzati in cure di lungodegenza e assistenza forniscono un importante contributo nelle strutture di cure stazionarie o ambulatoriali per lungodegenti.

L'esame mira a verificare se i candidati dispongono delle risorse necessarie per svolgere la loro funzione di assistente specializzato in cure di lungodegenza e assistenza nei seguenti settori di competenza operativa:

- Processo di cura
- Cure e assistenza
- Conservazione delle risorse
- Comunicazione e gestione delle relazioni
- Pianificazione e organizzazione
- Ruolo professionale.

1.2 Profilo professionale

Gli assistenti specializzati in cure di lungodegenza e assistenza prestano le cure e l'assistenza delle quali necessitano i pazienti in base alla loro situazione, nelle strutture di cure stazionarie o ambulatoriali di lungodegenza. Partecipano all'elaborazione e alla valutazione dei piani di cura e assistenza, li documentano e formulano proposte per gli eventuali adeguamenti.

Dispongono di conoscenze e capacità approfondite riguardo ai punti chiave e alle misure di cura e assistenza per persone in situazioni geriatriche, gerontopsichiatriche o sotto cure palliative. Promuovono il benessere fisico, sociale e psichico dei pazienti e a tal fine mettono a frutto le risorse di questi ultimi e del loro ambiente sociale.

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

Pianificano e organizzano nel proprio settore la giornata lavorativa del loro team e impiegano i membri del team in possesso di formazioni differenti secondo le rispettive competenze. Nell'ambito delle loro competenze professionali assistono e controllano i membri del team nello svolgimento dei loro compiti.

Per rispondere a domande e per la risoluzione di compiti che esulano dalle loro competenze professionali e per la relativa sorveglianza si rivolgono alle infermiere e infermieri diplomati.

Nella loro quotidianità professionale, stabiliscono e intrattengono con i pazienti un rapporto professionale improntato al rispetto. Tengono conto dei principi etici e legali, come pure dei bisogni, delle risorse e dell'ambiente sociale dei pazienti. Rispettano la personalità dei pazienti.

Conoscono il proprio ruolo professionale e quello dei membri del team interprofessionale e interdisciplinare. Considerano con occhio critico il proprio modo di lavorare e la collaborazione in seno al team. Adeguano il proprio comportamento e il proprio agire e formulano proposte per ottimizzare la collaborazione in seno al team. Si assumono la responsabilità del loro perfezionamento personale e professionale.

Forniscono le proprie prestazioni in modo autonomo, conformemente alle competenze acquisite, alle condizioni quadro legali e alle regole vigenti nella struttura.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- OdASanté, Organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario
- SavoirSocial, Organizzazione mantello svizzera per la formazione professionale nel settore sociale
- fsas, Federazione svizzera delle associazioni professionali sanitarie

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

1.33 La collaborazione fra le organizzazioni che costituiscono l'organo responsabile è disciplinata in un accordo.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ). La commissione GQ nominata dall'organo responsabile secondo il punto 1.31 per un mandato di quattro anni. È ammessa la rielezione.

2.12 La commissione GQ è composta di undici membri

- cinque rappresentanti di OdASanté
- due rappresentanti di SavoirSocial
- quattro rappresentanti della fsas

2.13 Della commissione GQ non fa parte nessun membro dei comitati dell'organo responsabile e nessun rappresentante dei fornitori di moduli.

2.14 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana - con riserva d'approvazione da parte dell'organo responsabile - le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) presenta all'organo responsabile proposte per la determinazione delle tasse di esame;
- c) stabilisce le tasse d'esame;
- d) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- e) definisce il programma d'esame;
- f) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- g) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- h) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- i) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- j) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
- k) tratta le domande e i ricorsi;
- l) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- m) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- n) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- o) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro;
- p) allestisce il preventivo e il conteggio dell'esame e li sottopone all'organo responsabile per approvazione.

2.22 La commissione GQ può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno sei mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le condizioni di ammissione all'esame;
- b) le date d'esame;

- c) la tassa d'esame;
- d) l'ufficio d'iscrizione;
- e) il termine d'iscrizione;
- f) i criteri che deve soddisfare il lavoro scritto di riflessione;
- g) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)².

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità di operatrice sociosanitaria od operatore sociosanitario, di un diploma di infermiera DL I o infermiere DL I, di un attestato di capacità d'infermiera o infermiere assistente CC CRS o di un titolo equipollente;

oppure

- b) è in possesso di un attestato federale di capacità di operatrice socioassistenziale od operatore socioassistenziale, indirizzo «persone anziane», indirizzo «persone con disabilità» o formazione generica o un titolo equipollente, nonché di un certificato che attesti l'acquisizione di competenze medico-tecniche;

e

- c) può attestare almeno due anni di esperienza professionale nelle cure di lungodegenza e di assistenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro scritto di riflessione completo.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- a) Modulo 1: situazioni gerontopsichiatriche: cure e assistenza, conservazione delle risorse e comunicazione adeguata alla situazione;
- b) Modulo 2: situazioni geriatriche: cure e assistenza, conservazione delle risorse e comunicazione adeguata alla situazione;
- c) Modulo 3: situazioni palliative: cure e assistenza, conservazione delle risorse e comunicazione adeguata alla situazione;
- d) Modulo 4: processo di cura;

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- e) Modulo 5: pianificazione e organizzazione, comunicazione adeguata alla situazione, sviluppo del ruolo professionale e gestione delle proprie risorse.

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame o in appendice alle stesse.

- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti di esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico del candidato.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 20 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono di essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno cinque settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- il programma d'esame con indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricasazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ almeno tre settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a otto settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- maternità;

- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione delle analisi di caso è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione del lavoro scritto di riflessione e le analisi di caso è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Lavoro di riflessione	scritto	elaborato in precedenza	semplice
2 Presentazione del lavoro di riflessione	orale	15 minuti	semplice
3 Colloquio professionale	orale	30 minuti	doppia
4 Analisi di caso	scritto	4 ore	doppia
Totale		4 ore 45 min	

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva dell'esame finale è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se la nota di ogni parte d'esame è almeno 4.0.

6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una delle parti dell'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equivalenza;
- b) le note delle singole parti di esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Assistente specializzata in cure di lungodegenza e assistenza / Assistente specializzato in cure di lungodegenza e assistenza con attestato professionale federale**
- **Fachfrau Langzeitpflege und -betreuung / Fachmann Langzeitpflege und -betreuung mit eidgenössischem Fachausweis**

- **Assistente spécialisée en soins de longue durée et accompagnement / Assis-
tant spécialisé en soins de longue durée et accompagnement avec brevet fédé-
ral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Specialist in Long-term Care and Assistance, Federal Diploma of High Educa-
tion**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organo responsabile su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperto dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive³, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 ABROGAZIONE DEL DIRITTO PREVIGENTE

Il regolamento del 7 maggio 2015 concernente l'esame di professione di Assistente specializzata in cure di lungodegenza e assistenza / Assistente specializzato in cure di lungodegenza e assistenza è abrogato.

9.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I ripetenti in base al regolamento previgente del 7 maggio 2015 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2029.

³ «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr » (in francese e tedesco)

9.3 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10 EMANAZIONE

Berna, 16.01.2024

OdASanté

Organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario



Anne-Geneviève Bütikofer

Presidente

Olten, 23.1.2024

SavoirSocial

Organizzazione mantello svizzera per la formazione professionale nel settore sociale



Mariette Zurbriggen

Presidente

Berna, 30.1.2024

fsas

Federazione svizzera delle associazioni professionali sanitarie



Claudia Galli

Presidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna,

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua